

**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE" PER LA
GESTIONE DI ATTIVITÀ DI TRASPORTO PROTETTO PER LE PERSONE ANZIANE SOLE
E PER PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL TERRITORIO DI SOAVE FINO AL
31.12.2024.**

L'anno duemilaventitre addìdel mese di in Porto Mantovano presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano – codice fiscale C.F. 8000277020, rappresentata dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona Dott.ssa Anna Puttini

E

l'Associazione "CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS " aderente ad Ancescao di seguito denominata Associazione, codice fiscale 93022170208, rappresentata dal Sig. Previdi Roberto, nato a Porto Mantovano il 07/04/1956 in qualità di legale rappresentante della APS con sede legale in Porto Mantovano, Via Martiri della Libertà 97, iscritta nel Registro Regionale (o Provinciale di Mantova.) delle Associazioni senza scopo di lucro, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso" in data 03/11/2008 con decreto n°37, nell'apposita sezione F per le APS

premessso

- che il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- che il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- che l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- che l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- che il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- che con avviso approvato con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 21/03/2023 è stata indetta una procedura comparativa per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;
- che con determina n. 141 del 29/03/2023 si sono pubblicati gli Avvisi Pubblici e le istanze di partecipazione alla manifestazione d'interesse, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Porto Mantovano;
- che con atto del responsabile del Servizio n. 162 del 03/04/2023 è stato approvato il verbale della commissione per l'esame delle istanze di partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di ODV e APS per la gestione dell'attività di trasporto protetto;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n. del

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata CENTRO SOCIALE ANZIANI SOAVE APS, iscritta nell'apposito registro e, quindi, affida alla stessa la gestione del servizio nell'attività di trasporto protetto, entro il raggio di 15 km, di residenti nella località di Soave:

- a) Persone con disabilità dal loro domicilio al Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) di Roverbella (MN);

- b) Persone anziane che vivono in condizioni di disagio sociale o privi di una rete familiare adeguata verso Istituti geriatrici, luoghi di cura e centri di riabilitazione;

I mezzi utilizzati per le attività di accompagnamento sociale saranno messi a disposizione o dall'Amministrazione Comunale o, se in possesso, dall'Associazione di Volontariato.

Eventuali altre richieste di trasporto e casi particolari verranno valutati con l'Amministrazione.

ART. 2

FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime.

ART. 3

IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- a) rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- b) applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente, integrati da eventuali accordi provinciali e/o regionali vigenti nel territorio in cui si svolge il servizio, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- c) comunicare al Comune l'avvenuto adempimento della pubblicazione, così come previsto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124;

ART. 4

IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione;
- mettere a disposizione per le attività previste dalla presente convenzione autovettura comunale in stato di efficienza e coperta dalle assicurazioni previste dalla legge;
- a sostenere le spese per le autovetture utilizzate per il servizio, relative a carburante e riparazioni.

ART. 5

RIMBORSI

Il valore della presente convenzione calcolato fino al 31/12/2023 è pari a € 8.750,00 e per l'anno 2024 è pari a € 15.000,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Sono rimborsabili, in base alle disponibilità finanziarie all'uopo previste nel bilancio del Comune, quale recupero di spese effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese debitamente documentati:

- oneri relativi alla copertura assicurativa, per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi telefonici sostenuti per il servizio per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
- i costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio, officina, ecc.);

Tutte le spese di cui ai punti saranno rimborsate solo previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

La richiesta di rimborso dell'attività di cui al presente articolo sarà trasmessa all'Ufficio Servizi Sociali mediante richiesta di contributo dettagliata con allegata la documentazione giustificativa delle spese sostenute.

Dovrà inoltre essere presentata una relazione con la rendicontazione in ordine al servizio prestato dall'Associazione, al fine di permettere il controllo da parte dell'Amministrazione sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta;

ART. 6 DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024 dalla stipula della convenzione.

ART. 7 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Porto Mantovano assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione é tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 8 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART.9 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente venga esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

ART.11 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

ART.12
SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.
Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.
Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona
Dott.ssa Anna Puttini

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente
